



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Tribunale di Ivrea, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2014 promossa da:

**M. P.** (C.F. ), elettivamente domiciliato in TORINO,  
presso il difensore avv. Livio Blessent che lo rappresenta e difende giusta  
procura a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

contro

**C. B.** (C.F. )  
**P. L.** (C.F. )  
**F. L. L.** (C.F.,  
**D. G. L.** (C.F.

elettivamente domiciliati in IVREA, presso il difensore avv. Manuel Peretti che  
li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

Il Procuratore di parte attrice ha concluso:

"Voglia il tribunale Illusterrimo

ogni contraria eccezione domanda respinta, dichiarare ex art. 2901 e segg. c.c. che l'atto di  
costituzione di un Trust denominato "Trust " realizzato mediante atto a rogito  
notaio Gianluca Euleteri di Torino, 15/10/2009 rep. / racc. , registrato il 16 ottobre

pagina 1 di 14



successivo ai numeri 44401 / 28399 è atto simulato in frode ai creditori e per l'effetto dichiarare che tutti beni immobili trasferiti da C B nel trust citato sono sempre stati, sono tutt'ora di proprietà piena ed esclusiva della C B e pertanto l'atto di trasferimento di tali beni immobili nel trust è privo di efficacia nei confronti del creditore particolare di C B M: P parte attrice e quindi è esperibile nei confronti di tali beni immobili azione esecutiva immobiliare.

Dichiarare che il contratto preliminare di compravendita per rogito 15/10/2009 nn. stipulato tra C B e A G G non è opponibile ai terzi ed in particolare all'attore M P per essere atto simulato e comunque vanamente decorso il termine annuale per la stipula dell'atto definitivo e conseguentemente i beni immobili indicati in tale atto sono e sono sempre stati di esclusiva proprietà di C B.

Conseguentemente dichiarare che sono di piena ed esclusiva proprietà di C perdiamo i seguenti beni: [...].

Con la richiesta di condanna al pagamento delle somme ritenute di Giustizia e per lite temeraria a favore dell'attore per l'ipotesi in cui controparte risulti aver resistito in giudizio con dolo o colpa grave.

Con richiesta di condanna alla rifusione delle spese di causa".

Il Procuratore di parte convenuta ha concluso:

"Voglia il Tribunale Illusterrimo, ogni contraria istanza disattesa, previe le declaratorie del caso

in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per le ragioni espresse in narrativa.

Nel merito

rigettare le domande proposte da parte attrice, in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto, per le motivazioni espresse in narrativa.

Con ogni più ampia riserva.

In ogni caso

con vittoria delle spese di spese, diritti e onorari di lite oltre Iva e cpa con distrazione a favore del difensore antistatario".

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Allegazioni, domande ed eccezioni delle parti.**



M P ha citato in giudizio C B

L e Di G L , allegando le seguenti circostanze:

- di aver precedentemente convenuto in giudizio C B per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali svolte dall'attore a favore della convenuta per lo studio e la predisposizione di un PEC in Lauriano, su terreni di proprietà dell'attrice;
- di aver ottenuto sentenza favorevole, depositata il 6 agosto 2013, con la quale il Tribunale di Torino -Sez. dist. Chivasso- ha condannato la convenuta a pagare all'attore € 35.867,00 per prestazioni professionali, oltre interessi dell'aprile 2009, spese legali liquidate in € 5.890, oltre accessori ed al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate in euro 1000;
- di aver promosso nel novembre 2013 pignoramento presso terzi in relazione alla pensione percepita da C B ma di non aver ottenuto soddisfazione del proprio credito poiché l'importo pignorato è di circa € 150,00 al mese;
- C B era proprietaria di una casa di civile abitazione sita in (TO), Cascina denominata " , oltre terreni limitrofi;
- l'abitazione e parte dei terreni sono stati conferiti in un trust, costituito da C B a favore dei figli, D: G L e F: L L. In particolare, il trust è stato istituito il 15 ottobre 2009 e la trascrizione è avvenuta il 16/10/2009;
- Equitalia aveva iscritto ipoteca legale il 19/6/2009 "contro la B " e ulteriore ipoteca legale da parte di Equitalia è stata iscritta il 21/10/2009;
- al momento della costituzione del trust, l'odierna convenuta aveva già ricevuto la notifica dell'atto di citazione relativo alla causa svoltasi avanti il Tribunale di Torino -sezione distaccata di Chivasso-, nella quale la prima udienza era fissata per il 18 settembre 2009;
- il trust ha lo scopo di assicurare ai fiduciari "un contributo economico, patrimoniale e finanziario, per la loro vita nonché crescita e istruzione scolastica e professionale";
- il trust ha come fiduciario P L ex coniuge divorziato dalla B e padre dei due figli beneficiari, e come guardiano A G G , soggetti che l'atto istitutivo del trust prevede possano essere nominati e revocati dalla B secondo la sua libera volontà;



- altra parte dei terreni di C B è stata oggetto di contratto preliminare di vendita concluso tra la stessa e G A G davanti il notaio Eleuteri, concluso lo stesso giorno in cui è stato redatto l'atto istitutivo del trust;
- il contratto preliminare ha ad oggetto tre mappali edificabili, "infilati tra tutta una serie di altri mappali trasferiti nel trust". Tra le pattuizioni, è stato stabilito il corrispettivo di euro 5.000,00 per il trasferimento dei terreni (prezzo che le parti hanno dichiarato essere già stato corrisposto) ed è stato previsto che il trasferimento dovesse avvenire entro un anno ma il contratto definitivo non è mai stato stipulato.

Sulla base delle esposte circostanze, l'attore ha proposto due domande l'una avente ad oggetto il trust, l'altra avente ad oggetto il preliminare di vendita. In particolare, come da conclusioni sopra riportate, l'attore ha chiesto:

- per quanto riguarda i beni conferiti nel trust, "dichiarare ex art. 2901 e segg. c.c. che l'atto di costituzione di un Trust denominato "Trust " realizzato mediante atto a rogito notaio Gianluca Euleteri di Torino, 15/10/2009 rep. racc. registrato il 16 ottobre successivo ai numeri 44401 / 23399 è atto simulato in frode ai creditori e per l'effetto dichiarare che tutti beni immobili trasferiti da C B nel trust citato sono sempre stati, sono tutt'ora di proprietà piena ed esclusiva della C i Br e pertanto l'atto di trasferimento di tali beni immobili nel trust è privo di efficacia nei confronti del creditore particolare di C B , M P , parte attrice e quindi è esperibile nei confronti di tali beni immobili azione esecutiva immobiliare";

- per quanto riguarda i beni oggetto di contratto preliminare di vendita, "Dichiarare che il contratto preliminare di compravendita per rogito Eleuteri 15/10/2009 nn. stipulato tra C B e A : G G non è opponibile ai terzi ed in particolare all'attore M P per essere atto simulato e comunque vanamente decorso il termine annuale per la stipula dell'atto definitivo e conseguentemente i beni immobili indicati in tale atto sono e sono sempre stati di esclusiva proprietà di C B

- "Conseguentemente dichiarare che sono di piena ed esclusiva proprietà di C perdiamo i seguenti beni: [...]".

Si sono costituiti i convenuti tramite unico difensore ed hanno:

- preliminarmente eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di domande concernenti i diritti reali;



- nel merito, eccetto l'insussistenza dei requisiti di legge per l'azione ex art. 2901 c.c., non essendo provati né, comunque, decisivi i fatti e le circostanze indicati da parte attrice. In particolare, tra il resto, parte convenuta ha sostenuto:

- o l'irrelevanza delle ipoteche iscritte da Equitalia sui beni oggetto di trust poiché "non rilevano atti posti in relazione a crediti presunti di soggetti diversi dall'odierno attore", e che "alla data del trust il credito di controparte era meramente ipotetico e contestato" da C B
- o la previsione nell'atto istitutivo del trust e della applicazione della legge inglese, la quale spiega i poteri di nomina e revoca attribuiti al disponente e giudicati anomali dall'attore;
- o quanto alla domanda relativa ai beni oggetto di contratto preliminare, l'assenza di interesse ad agire e di materia del contendere poiché non è stato stipulato il contratto definitivo e il preliminare non è atto di disposizione del patrimonio e, pertanto, i beni oggetto di quelle pattuizioni non hanno mai mutato la loro titolarità;
- o ancora in relazione ai beni oggetto di contratto preliminare, l'impossibilità di assoggettare ad azione revocatoria ordinaria il contratto preliminare, dovendo la stessa avere ad oggetto il contratto definitivo di vendita successivamente stipulato;

Le parti convenute hanno, dunque, chiesto in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della previa mediazione, nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto prive di fondamento in fatto e diritto.

## **2. Qualificazione giuridica delle domande.**

Preliminare all'esame delle domande nel merito, è la qualificazione giuridica delle stesse. Come precisato dalla suprema corte, infatti, *"Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale"* (Cass. civ. Sez. III, 12-12-2014, n. 26159).



Le domande proposte dall'attore sono suddivise in tre paragrafi ed occorre analizzare gli stessi separatamente.

La domanda considerata al primo paragrafo ha ad oggetto i beni conferiti nel trust. M P ha chiesto *"dichiarare ex art. 2901 e segg. c.c. che l'atto di costituzione di un Trust denominato "Trust realizzato mediante atto a rogito notaio Gianluca Euleteri di Torino, 15/10/2009 rep. registrato il 16 ottobre successivo ai numeri è atto simulato in frode ai creditori e per l'effetto dichiarare che tutti beni immobili trasferiti da C B nel trust citato sono sempre stati, sono tutt'ora di proprietà piena ed esclusiva della C B e pertanto l'atto di trasferimento di tali beni immobili nel trust è privo di efficacia nei confronti del creditore particolare di C B, M. P parte attrice e quindi è esperibile nei confronti di tali beni immobili azione esecutiva immobiliare"*.

Tale domanda, nonostante l'utilizzo del participio passato "simulato", non può essere qualificata come domanda volta ad accertare la simulazione del trust quanto, piuttosto, è da qualificare giuridicamente come domanda revocatoria dell'atto di costituzione del trust. Depongono in tal senso il contenuto complessivo degli atti di parte attrice, il richiamo esplicito nelle conclusioni all'art. 2901 c.c. e la richiesta di dichiarare che il trust che l'atto di trasferimento dei beni del trust è "privo di efficacia nei confronti del creditore particolare di C B, M. P".

La domanda (*rectius* le domande, come si dirà in seguito) di cui al paragrafo due ha ad oggetto i beni di cui al contratto preliminare di compravendita è stata così precisata: *"Dichiarare che il contratto preliminare di compravendita per rogito Eleuteri 15/10/2009 nn. stipulato tra C B e A G G non è opponibile ai terzi ed in particolare all'attore M. P. per essere atto simulato e comunque vanamente decorso il termine annuale per la stipula dell'atto definitivo e conseguentemente i beni immobili indicati in tale atto sono e sono sempre stati di esclusiva proprietà di C B"*.

L'analisi complessiva del contenuto di tale paragrafo/domanda, porta ad escludere la qualificazione della domanda quale revocatoria ex art. 2901 c.c. Infatti, parte attrice né ha menzionato tale articolo né ha chiesto dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti di tale contratto. Bensì appare aver chiesto di accertare che il contratto si sarebbe risolto per



inosservanza del termine essenziale ad adempiere o sarebbe da risolvere per inadempimento non essendo stata stipulato nel termine previsto di un anno l'atto definitivo.

Inoltre, poiché l'utilizzo dell'espressione "atto simulato è da porre in correlazione con la richiesta di dichiarare che lo stesso non è opponibile ai terzi", appare possibile individuare nel paragrafo, anche una domanda volta ad accertare la simulazione assoluta del contratto.

Infine, il terzo paragrafo di cui alle conclusioni ("Conseguentemente dichiarare che sono di piena ed esclusiva proprietà di C perdiamo i seguenti beni: [...]"), non si ritiene costituire domanda di accertamento della proprietà, come sostenuto da parte convenuta. Pare, piuttosto, che l'attore abbia con terminologia impropria (poiché l'accoglimento della domanda revocatoria non determina alcun passaggio di proprietà e i beni oggetto di preliminare non hanno subito alcun mutamento di titolarità) abbia voluto riferirsi alle conseguenze dell'accoglimento delle domande precedenti.

Qualificate dal punto di vista giuridico le domande, occorre preliminarmente rilevare come l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta non possa essere accolta. Deve confermarsi la decisione del giudice precedente assegnatario del fascicolo, Dottorssa Stefania Frojo, la quale, con provvedimento a verbale datato 12 novembre 2014, ha rilevato come le materie revocatoria ordinaria e simulazione (nonché quelle relative all'inadempimento) siano estranee al campo di applicazione di cui all'art. 5 co 1 bis d.lgs n. 28/2010.

Con maggiore dettaglio, l'azione revocatoria non ha ad oggetto la proprietà dei beni quanto la dichiarazione di inefficacia dell'atto di trust relativo agli stessi. In ordine alle altre azioni, è la stata la stessa parte convenuta a non contestare la titolarità delle stesse in capo a C B , con le conseguenze che sotto si diranno.

In ogni caso, deve rilevarsi che non è stata richiesta la revoca di tale ordinanza da parte dei convenuti, i quali avrebbero anche potuto chiedere l'effettuazione di tentativo di conciliazione avanti al giudice a tutela del loro eventuale interesse a transigere la causa.

### **3. Domanda revocatoria avente ad oggetto il trust. Accoglimento.**

Deve essere accolta per i motivi che seguono la domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto 15.10.2009 a rogito notaio Gianluca Euleteri di Torino, 15/10/2009 rep.

1, trascritto il 16.10.2009 ai numeri di istituzione del trust e di



conferimento dello stesso dei beni immobili siti in  
segue:

-  
-  
-

a. L'atto oggetto della domanda e il credito dell'attore.

Innanzitutto, occorre qualificare l'atto di costituzione del trust con contestuale trasferimento dei beni quale atto a titolo gratuito: a fronte del conferimento in trust di detti beni, alcuna obbligazione e/o corrispettivo è stata prevista a carico dei beneficiari (cfr. Tribunale Modena Sez. II, Sent., 14/03/2012).

Parte convenuta soltanto nella propria comparsa conclusoria ha sostenuto trattarsi di atto a titolo oneroso, citando l'obbligazione dei genitori di mantenere i figli e sostenendo che il trust sarebbe stato costituito ed i beni conferiti nello stesso in adempimento a tale obbligazione. Tuttavia, non è stata provata (e nemmeno allegata in maniera specifica) la necessità dei figli di essere mantenuti, così che non vi è alcun elemento per ritenere trattarsi di atto a titolo oneroso.

Esso è stato compiuto in data 15.10.2009 e, quindi, dopo il sorgere del credito vantato dall'attore (maturato al termine dell'incarico svolto dal geom. P nel novembre 2008 cfr. docc. 2 e 3 di parte attrice). Al riguardo, occorre chiarire che per valutare la anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare occorre far riferimento al momento in cui il credito viene ad esistenza e non a quello, eventuale e successivo, del suo accertamento giudiziale (Cass. 1050/96, 8013/96). Trova pertanto applicazione l'art. 2901 n. c.c.

La nozione di "credito" cui fa riferimento l'art. 2901 c.c. va intesa in senso lato, comprensiva dei concetti di "ragione" o "aspettativa" di credito. Non è dunque necessario che si tratti di credito certo, liquido ed esigibile; né che si tratti di credito accertato in sede giudiziale (Cass. 12678/01, 11471/03); è sufficiente invece una semplice "aspettativa" di credito, che non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabilmente fondata (Cass. 20002/08).

Il credito vantato dall'attore, come si è detto, è provato dai docc. 2 e 3 di parte attrice.





Risulta, quindi, provato che l'attore è titolare di una ragione di credito nei confronti di Clorinda Bergamo sorta anteriormente all'atto di cui si chiede la revoca.

Occorre precisare inoltre che parte convenuta ha eccepito impossibilità di assoggettare a revocatoria l'atto istitutivo di trust, essendo possibile sottoporre a revocatoria il solo atto di conferimento nel trust. Tuttavia, nel caso di specie l'atto è unico di istituzione e conferimento, pertanto, tale eccezione preliminare deve essere respinta.

b. Il pregiudizio per il creditore (eventus damni) e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore (scientia damni).

Trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, le condizioni richieste dall'Art. 2901 c.c. hanno ad oggetto unicamente l'*eventus damni* e conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore da parte del debitore.

Quanto all'*eventus damni*, l'azione revocatoria non richiede che il debitore versi in stato di insolvenza. E' sufficiente che l'atto di disposizione metta in pericolo la realizzazione del diritto del creditore, rendendo probabile (o anche solo possibile) l'infruttuosità della futura azione esecutiva (Cass. 11518/95, 7452/00); o anche soltanto rendendo più incerta e difficoltosa la realizzazione del credito.

D'altra parte non è necessario che il danno prospettato dall'attore sia concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione e dalla modifica che esso ha comportato nella situazione patrimoniale del debitore (Cass. 15880/07). Un simile pericolo può derivare anche da una variazione "qualitativa" del patrimonio, trasformando un bene agevolmente e proficuamente aggredibile in sede esecutiva (p.es. un immobile) in altro che può essere più facilmente occultato o disperso (p.es. il denaro liquido) (Cass. 15265/06).

La prova del pregiudizio può essere tratta, in via presuntiva, dalla variazione patrimoniale intervenuta, senza che il creditore debba provare l'entità e la consistenza del residuo patrimonio del debitore. Sarà quest'ultimo a dover provare – ove eccepisca la mancanza di *eventus damni* – che, stante l'esistenza di ampie residualità patrimoniali, il rischio di pregiudizio è in concreto insussistente.

Nel caso di specie:

- l'atto di cui si tratta ha ad oggetto istituzione di un trust ed il conferimento dello stesso degli immobili sopra indicati e comporta, quindi, un sostanziale depauperamento del patrimonio del debitore, non "compensato" da alcuna entrata (trattandosi di atto a titolo gratuito);



- la debitrice nulla ha dedotto in ordine alla residua consistenza del proprio patrimonio.

Quanto alla *scientia damni*, come si è detto, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, per la dichiarazione di inefficacia è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto arreca pregiudizio agli interessi del creditore. Alla consapevolezza (cioè alla conoscenza) deve equipararsi la agevole conoscibilità di tale pregiudizio. Non è invece necessario che il debitore avesse l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale (Cass. 7262/00, 2792/02).

La prova di questa consapevolezza (che grava sul creditore) può essere fornita anche attraverso presunzioni (Cass. 14274/99, 13330/04, 17867/07). Non è invece necessario che il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie sia conosciuto anche dal terzo, il quale – trattandosi di atto a titolo gratuito – ha acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse "sacrificato" a vantaggio di quello del creditore (Cass. 12045/10).

Nel caso di specie si può agevolmente presumere che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dell'attore considerati: C B era a conoscenza dell'atto di citazione notificato da M Pi e delle relative richieste economiche, nonché del fatto che i propri beni erano già stati oggetto di ipoteca legale da parte di Equitalia, pertanto, conferendo gli stessi nel trust era a conoscenza del fatto che gli stessi sarebbero stati sottratti dalla possibilità di esecuzione da parte di dell'odierno attore.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti perché l'atto con cui è stato istituito il trust e sono stati conferiti nello stesso i beni sopraindicati sia dichiarato inefficace nei confronti di M Pi, il quale potrà agire esecutivamente sugli stessi.

c. consapevolezza del pregiudizio in capo ai beneficiari (consilium fraudis).

Per completezza, deve chiarirsi che anche a voler considerare il trust come atto a titolo oneroso (stante il rapporto tra disponente – C B – e beneficiari – figli della stessa), la domanda sarebbe comunque da accogliere.

Nell'ipotesi di atto di disposizione a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie.

Tale requisito, però, prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale viene esercitata l'azione revocatoria (Cass. 5741/04) e la prova di tale consapevolezza può essere ricavata anche da presunzioni semplici come, per esempio, il rapporto di parentela fra debitore e il terzo (tale da rendere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della



situazione debitoria) (Cass. 5359/09), ovvero la qualità delle parti o la tempistica del negozio "fraudolento" rispetto alla pretesa del creditore (Cass. 25016/08).

Nel caso di specie, il rapporto di parentela tra C e B e i figli beneficiari (di cui nel 2009 l'uno già maggiorenne, l'altra di età sufficientemente avanzata da comprendere le dinamiche creditizie -16 anni), nonché la tempistica del negozio rispetto alla notifica dell'atto di citazione per il giudizio avanti il Tribunale di Torino –Sez. dist. Chivasso- inducono a ritenere provata per presunzioni la consapevolezza del pregiudizio in capo ai beneficiari, così che la domanda revocatoria dovrebbe comunque essere accolta.

#### **4. Domande aventi ad oggetto i beni oggetto di contratto preliminare. Inammissibilità.**

Devono essere dichiarate inammissibili per i motivi che seguono le domande relative ai beni oggetto del contratto preliminare di vendita, stipulato il 15 ottobre 2009 tra C e B e G e A e G notaio Eleuteri, in relazione ai beni immobili siti in (TO) ed identificati al catasto come segue:

-

##### **a. Simulazione. Carenza di interesse ad agire.**

La domanda volta ad accertare la simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita tra le parti deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Infatti, deve considerarsi che *"l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, integra un requisito di fondatezza della domanda soltanto ipotetica e, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile altrimenti senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto"* (Cass. civ. Sez. Unite, 10-08-2000, n. 565).

Nel caso di specie il contratto preliminare di vendita è stato stipulato il 15 ottobre 2009 e trascritto il 16 ottobre 2009 (cfr. doc. 7 di parte attrice) e tra le previsioni dello stesso vi è che la stipula del rogito definitivo di compravendita dovrà avvenire entro e non oltre il 15 ottobre 2010 (art. 2).



Parte attrice ha allegato che il contratto definitivo non è stato stipulato e parte convenuta non ha contestato tale circostanza. Da ciò si ricava che al momento della notifica dell'atto di citazione a Clorinda Bergamo, avvenuta il 13 marzo 2014 non vi era interesse a proporre tale domanda. Infatti, deve considerarsi la previsione di cui all'art 2645 bis co 3 c.c.: *"gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo non sia stata eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652 c.c."*.

Poichè la proprietà degli immobili è rimasta in capo a C B in ragione dell'effetto esclusivamente obbligatorio del contratto preliminare, al quale non ha fatto seguito il contratto definitivo entro il termine di cui all'art. 2645 bis comma tre c.c., così che l'effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare ex art. 2645 bis c.c. è venuto meno, non vi è interesse per M P a proporre azione di simulazione: egli potrà agire esecutivamente sui beni oggetto di contratto preliminare senza che l'eventuale successiva stipula (e trascrizione) del contratto definitivo gli sia opponibile.

Sul punto, si veda la pronuncia del Trib. Roma Sez. X, 01 giugno 2007, il quale ha così statuito: *"Tale proposizione consente alora di ritenere carente di interesse la [...] per la azione di simulazione del preliminare poiché il suo diritto ad aggredire, quale creditrice, il patrimonio immobiliare del vi. poteva essere vanificato solo dalla stipula del contratto definitivo, il solo idoneo a privarla della garanzia patrimoniale in forza del cosiddetto "effetto prenotativo" della trascrizione ex art. 2645 bis 2c, c.c. Deve allora sottolinearsi che il requisito dell'interesse serve ad evitare che si proceda all'esame del merito quando l'accoglimento della domanda non importerebbe alcun mutamento nella posizione sostanziale del proponente l'azione e, comunque, quando emerga che dalla sentenza di accoglimento non conseguirebbe alcun vantaggio obiettivo per la parte. Per la [...] pertanto è circostanza irrilevante che il contratto preliminare fosse o meno simulato poiché solo con il trasferimento (e cioè con la prova evidente della effettività del compromesso) essa avrebbe perso la garanzia sull'immobile"*.

- b. Risoluzione per inadempimento o per mancato rispetto di termine essenziale, carenza legittimazione attiva.



Inammissibile è anche la domanda relativa ai beni oggetto di contratto preliminare laddove chiede (sostanzialmente) la dichiarazione di risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale di un anno per la stipula del contratto definitivo o la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento alla obbligazione di stipulare il contratto definitivo: rispetto a tale domanda parte attrice è priva di legittimazione attiva.

Come è noto, "La *"legitimatio ad causam"*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento" (Cass. civ. Sez. III Sent., 30-05-2008, n. 14468).

M P non si è prospettato titolare dei rapporti giuridici sottostanti e, pertanto, la domanda dello stesso deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

#### **5. Le spese di lite**

Del caso di specie parte attrice è vittoriosa in ordine alla domanda relativa ai beni conferiti nel trust ed è soccombente in ordine alle domande relative al contratto preliminare di vendita. La soccombenza parziale giustifica, pertanto, la compensazione delle spese nella misura di un mezzo.

Per lo stesso motivo, deve rigettarsi la domanda di condanna al pagamento di somme per lite temeraria a favore dell'attore.

Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, (scaglione di riferimento -tra € 26.000,01 e 52.000,-trattandosi di causa dal valore indeterminato):

- fase di studio € 1.620,00;
- fase introduttiva € 1.147,00;
- fase istruttoria € 1.720,00;
- fase decisoria € 2.767,00.

E dunque in totale € 7.254,00. Tale somma deve essere dimezzata stante la compensazione parziale, così che i convenuti devono rimborsare a parte attrice euro 3.627,00 per compensi. A tale somma devono aggiungersi euro 559,51 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

pagina 13 di 14



Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, così provvede.

a) dichiara l'inefficacia, nei confronti di M. P., dell'atto in data 15 ottobre 2009 l'atto 15.10.2009, notaio Gianluca Euleteri, rep. trascritto il 16.10.2009 ai numeri di istituzione del trust e di conferimento dello stesso dei beni immobili siti in (TO) ed identificati al catasto come segue:

-  
-  
-

B) dichiara inammissibile ogni altra domanda;

C) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna i convenuti, in via solidale fra loro, al rimborso delle spese processuali in favore di M. P. che si liquidano (già tenuto conto della compensazione parziale) in Euro 3.627,00 per compensi, oltre euro 559,51 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso il 31.12.2015

IL CASO .it  
Il Giudice  
Carlotta Pittaluga